Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 300 del 23 dicembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 23 dicembre 1996 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. **656.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. **657.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. **656**.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 994, n. 146;

Vista la direttiva 92/40/CEE, del Consiglio del 9 maggio 1992, che istituisce delle misura comunitarie di lotta contro l'infuenza aviaria;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'unanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili da cortile; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata in altri volatili, fermo restando l'obbligo, in tale caso, di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.

2. Gli allegati I, II, III, IV e V fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) volatile da cortile:

il pollame come definito all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonché gli uccelli corridori o ratiti;

b) volatile infetto: volatile in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, in conformità a quanto previsto all'allegato III, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e, nel caso di focolai secondari, quando siano stati constatati sintomi clinici o lesioni *post mortem* propri della malattia;

c) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenti sintomi clinici o lesioni *post mortem* tali da indurre a sospettare la presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

d) volatile sospetto di contaminazione: volatile che sia stato esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

e) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorità competente.

2. Si applicano, inoltre, ove necessario, le altre definizioni contenute allarticolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

Art. 3.

1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della influenza aviaria è obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

Art. 4.

1. Qualora in un azienda siano presenti volatili sospetti di infezione da influenza aviaria, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.

2. Qualora venga notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorità competente pone immediatamente l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:

a) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;

b) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;

c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;

d) sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti di cui all'allegato I;

e) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonché il movimento di carni e di carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo di trasmissione del virus della malattia;

f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dell'azienda nonché dei locali in cui i volatili sono allevati;

g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dei volatili sospetti di infezione è tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera *g)*.

4. L'autorità competente può estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.

5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.

Art. 5.

1. Quando la diagnosi della malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente dispone, oltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure:

a) immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e la distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tutte le citate operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

b) distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame: il trattamento deve essere eseguito in conformità alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus eventualmente presente;

c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia nonché sorveglianza ufficiale dei pulcini già nati da tali uova fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, salvo che non siano state precedentemente disinfettate in modo corretto;

e) effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;

f) divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera *e)*;

g) effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

2. Tutte le operazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia è stata ufficialmente confermata facciano sospettare una eventuale contaminazione.

Art. 6.

1. Nel caso di azienda infetta costituita da più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità può, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unità di produzione nelle quali la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti che per tali unità vi è un'effettiva e completa separazione, circa la stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unità all'altra.

Art. 7.

1. L'indagine epidemiologica è tesa ad accertare:

a) la durata del periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda;

b) la probabile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende i cui volatili possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus;

c) i movimenti di persone, volatili o altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonchè di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o in provenienza da essa.

2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o provincie autonome interessate.

Art. 8.

1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda è sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di:

a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia;

b) procedere al censimento, alla registrazione nonchè al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda;

c) applicare, se del caso, le misure di cui al comma 2.

2. Allorché un'azienda è sottoposta al controllo ufficiale di cui al comma 1, l'autorità competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale trasferimento, da effettuarsi sotto controllo ufficiale, è autorizzato dalla stessa autorità a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad un esame clinico i volatili presenti dal quale risulti l'assenza della malattia nell'azienda.

3. Le misure di cui al comma 2 sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui può essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale.

4. L'autorità competente, qualora le condizioni lo consentano, può limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in tale parte, a condizione che tali volatili fossero già in precedenza completamente separati dalle rimanenti parti dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da differente personale.

Art. 9.

1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia è ufficialmente confermata, delimita intorno all'azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di tre chilometri compresa entro una zona di sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonchè delle strutture di controllo.

2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, completato, ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;

d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

e) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonchè dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;

f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, per ferrovia o sui grandi assi stradali;

g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;

h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili usate;

i) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera *g)*, può autorizzare il trasporto:

a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;

b) di pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;

c) di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio designato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

4. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

c) divieto di uscita, dalla zona, dei volatili per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente in un macello indicato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;

d) divieto di uscita, dalla zona, di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, ad un incubatoio indicato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;

e) divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiere di volatili usate;

f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;

g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria.

Art. 10.

1. Il proprietario o il detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorità competenti.

2. Gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati richieste dalle autorità competenti.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonchè data dei movimenti; ove non siano previsti termini più lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi.

4. Il comma 3 non si applica agli esercenti attività di vendita al consumatore.

Art. 11.

1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate, con prodotti autorizzati, sotto il controllo del veterinario ufficiale e conformemente alle istruzioni da questi impartite; la pulizia e disinfezione delle aziende infette deve avvenire conformemente alle procedure di cui all'allegato II.

Art. 12.

1. La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio per accertare la presenza del virus della malattia devono essere effettuati conformemente all'allegato III.

Art. 13.

1. L'autorità competente provvede ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei, le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza sulle restrizioni in vigore ed assicura l'adeguata applicazione delle misure disposte.

Art. 14.

1. Il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria, indicato nell'allegato IV, è responsabile per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini nonchè del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali; valuta, inoltre, la patogenesi degli isolati del virus della malattia conformemente all'allegato III, capitolo 7, procede all'identificazione dei virus A della malattia e dei sottotipi H5 o H7 e controlla i reagenti usati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Il laboratorio nazionale di riferimento:

a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;

b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati;

c) organizza periodicamente prove comparative;

d) conserva isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da casi confermati;

e) conferma i risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. Il laboratorio nazionale di riferimento, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento la cui indicazione, competenze e compiti sono riportati nell'allegato V.

Art. 15.

1. Il controllo di conformità, dei vaccini autorizzati, alle specifiche stabilite dall'autorizzazione all'immissione sul mercato è effettuato dall'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modifiche.

Art. 16.

È vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.

2. In deroga al comma 1, in caso di comparsa della malattia e ad integrazione delle misure di lotta applicate, la vaccinazione può essere praticata soltanto in conformità a specifica disposizione adottata in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero della sanità.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero della sanità può disporre, previa notifica alla Commissione europea, la vaccinazione d'emergenza intorno ad un focolaio purchè non siano pregiudicati gli interessi fondamentali della Unione europea.

4. Nelle ipotesi di ricorso alla vaccinazione in una parte delimitata di territorio è fatto divieto di portare gli animali vaccinati fuori dalla zona in cui la vaccinazione è stata autorizzata; in tale caso rimane ferma la qualifica sanitaria del restante territorio a condizione che il divieto di spostamento degli animali vaccinati resti in vigore per il periodo stabilito in sede comunitaria.

Art. 17.

1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VI, un piano di intervento contenente le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.

2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.

3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione; il piano con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 18.

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1996
Atti di governo, registro n 105, foglio n 17

ALLEGATO I

AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA *d)*

L'autorizzazione dell'autorità competente ai fini delle uova da un'azienda sospetta soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, verso uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione ed il trattamento di ovoprodotti conformemente all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n 65, di seguito denominato «stabilimento designato», dovrà rispettare le condizioni seguenti.

1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno.

a) soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n 65,

b) essere inviate direttamente dall'azienda sospetta allo stabilimento designato, ogni spedizione dovrà essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale dell'azienda sospetta e dovrà restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato,

2) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta informa l'autorità competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviargli delle uova,

3) l'autorità competente responsabile dello stabilimento designato si assicurerà che

a) le uova di cui al punto 1, lettera *b)* siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non siano trattate,

b) i gusci di tali uova siano considerati materiale ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 febbraio 1992, n 508, e siano trattati conformemente ai requisiti del capitolo II del decreto summenzionato,

c) il materiale d'imballaggio, i veicoli utilizzati per il trasporto delle uova di cui al punto 1, lettera *b)*, nonché tutti i luoghi con cui le uova sono entrate in contatto siano puliti e disinfettati in modo tale che qualsiasi virus dell'influenza aviaria sia distrutto,

d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta sia informato di qualsiasi spedizione di uova trattate

ALLEGATO II

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DI UNA AZIENDA INFETTA

PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI

a) Non appena le carcasse dei volatili siano state rimosse per essere distrutte, quelle parti dei locali in cui sono allevati i volatili e qualsiasi parte di edifici, cortili, ecc contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione *post mortem* devono essere irrorati con disinfettanti approvati conformemente all'articolo 11 del presente regolamento;

b) Qualsiasi tessuto di volatili e uova che avrebbero potuto contaminare gli edifici, i cortili, gli utensili ecc deve essere accuratamente recuperato ed eliminato con le carcasse;

c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;

PULIZIA E DISINFEZIONE FINALE

a) Il grasso ed il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua;

b) Una volta lavate con acqua come indicato alla lettera *a)*, le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.

c) Dopo sette giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua,

d) Il concime e le lettiere usate devono essere trattati con un metodo atto ad uccidere il virus. Questo metodo deve comprendere una delle procedure seguenti.

i) essere bruciati o sottoposti a vapore ad una temperatura di 70 °C,

ii) essere seppelliti ad una profondità tale da impedirne l'accesso ai parassiti ed agli uccelli selvatici;

iii) essere accumulati ed inumiditi (se necessario per facilitare la fermentazione), coperti per mantenere il calore in modo tale che raggiungano una temperatura di 20 °C, e rimanere coperti per quarantadue giorni in maniera da impedirne l'accesso ai parassiti ed agli uccelli selvatici.

ALLEGATO III

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELL'INFLUENZA AVIARIA

I metodi per isolare e individuare i virus dell'influenza aviaria, descritti qui di seguito, devono essere considerati come orientamenti e criteri minimi da applicare nella diagnosi della malattia

Ai fini dei metodi diagnostici per la conferma e la diagnosi differenziale dell'influenza aviaria si applica la definizione seguente

per «influenza aviaria», si intende un'infezione dei volatili causata da qualsiasi virus A dell'influenza avente un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane, ovvero qualsiasi infezione provocata da virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7, per il quale il sequenziamento dei nucleotidi abbia rilevato la presenza di molteplici amminoacidi basici del sito di clivaggio dell'emoagglutinina

Capitolo 1

Campionature e trattamento dei campioni

1 CAMPIONI

Frammenti prelevati mediante tampone nell'intestino (o feci), e nella trachea di volatili malati; feci o contenuti degli organi (intestino, tessuti cerebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri) dell'animale malato, prelevati da volatili morti di recente.

2. TRATTAMENTO DEI CAMPIONI

Gli organi e i tessuti menzionati al punto 1 i sopraelencati possono essere trattati insieme, salvo per quanto riguarda le feci, per le quali è essenziale un trattamento separato I materiali prelevati devono essere immersi completamente in un quantitativo sufficiente di antibiotico. I campioni di feci e gli organi devono essere omogeneizzati (in un miscelatore chiuso o in un mortaio con pestello e sabbia sterile) in un mezzo antibiotico e portati in sospensione in tale mezzo al 10-20% p/v. Le sospensioni devono essere lasciate riposare per circa due ore a temperatura ambiente (oper un intervallo superiore a 4 °C) e successivamente chiarificati mediante centrifugazione (ad esempio da 800 a 1.000% g per 10 minuti).

3 MEZZO ANTIBIOTICO

Numerosi laboratori hanno utilizzato con successo mezzi antibiotici di varia composizione e i laboratori nazionali potranno essere consultati in proposito nei rispettivi paesi. Per i campioni di feci occorre una elevata concentrazione di antibiotici. una miscela tipica è la seguente: 10.000 unità/ml di penicillina, 10 mg/ml di streptomicina, 0,25 mg/ml di gentamicina e 5 000 unità/ml di micostatina in una soluzione salina tampone di fosfato Queste dosi possono essere ridotte fino a 5 volte per i tessuti e i prelievi di trachea Per l'accertamento della Clamidia, si possono aggiungere 50 mg/ml di ossitetraciclina. Nella preparazione del mezzo antibiotico, occorre assolutamente controllare il pH dopo l'aggiunta degli antibiotici e portarlo ad un valore compreso tra 7,0 e 7,4.

Capitolo 2

Isolamento del virus

ISOLAMENTO DEL VIRUS NELLE UOVA EMBRIONATE DI GALLINA

Inoculare 0,1 - 0,2 ml del liquido sopranatante chiarificato nella cavità allantioca di almeno 4 uova embrionate di gallina previamente sottoposto a incubazione per 8-10 giorni. Idealmente si dovrebbero utilizzare uova provenienti da un branco indenne da organismi patogeni specifici, ma, in caso di impossibilità, si possono utilizzare uova provenienti da un branco in cui sia comprovata l'assenza di anticorpi dell'influenza aviaria. Le uova inoculate sono mantenute alla temperatura di 37°C ed esaminate ogni giorno in controluce Le uova in cui si constata che l'embrione è morto o è morente, nonché tutte le uova restanti 6 giorni dopo l'inoculazione, vengono refrigerate a 4 °C e il liquido allantoico/ammiotico sottoposto alla prova dell'attività emoagglutinante. Qualora non si constati emoagglutinazione, il procedimento sopra descritto deve essere ripetuto inoculando nelle uova liquido allantoico/amniotico non diluito

Quando viene constatata emoagglutinazione, la presenza di batteri deve essere esclusa mediante coltura. In caso di presenza di batteri, far passare i liquidi attraverso un filtro a membrana di 450 mm, quindi aggiungere altri antibiotici e procedere nuovamente, come indicato sopra, alla inoculazione in uova embrionate

Capitolo 3

Diagnosi differenziale

1 DIFFERENZIAZIONE PRELIMINARE

Data l'importanza di porre in atto al più presto possibile provvedimenti volti a limitare la propagazione del virus, ciascun laboratorio regionale dovrebbe essere in grado di identificare qualsiasi virus isolato che provoca emoagglutinazione, come il virus dell'influenza di

sottotipo H5 o H7, oltre al virus della malattia di Newcastle. Occorre peranto utilizzare i liquidi emoagglutinanti eseguendo una prova di inibizione dell'emoagglutinazione come descritto ai capitoli 5 e 6. Una inibizione positiva, cioè pari a 2^4 o più, con l'antisiero policlonale specifico dei sottotipi H5 o H7 dell'influenza A ed avente un titolo noto, pari almeno a 2^9, potrà servire per una identificazione preliminare sulla cui base istituire misure provvisorie di contenimento.

2. Identificazione di conferma

Dal momento che esistono i 13 sottotipi di emoaglutinina e 9 sottotipi di neuramnidasi del virus dell'influenza, con varianti all'interno di ciascuno di essi, non è pratico né economicamente fattibile, per i singoli laboratori nazionali, conservare antisieri che consentano di effettuare una caratterizzazione antigenica completa degli isolati d'influenza. Nondimeno, ciascun laboratorio nazionale è tenuto a:

i) confermare che l'isolato è un virus A dell'influenza, mediante prova di doppia immunodiffusione atta a rivelare l'antigene del gruppo, secondo il procedimento indicato al capitolo 9 (si possono impiegare altresì, secondo le preferenze del laboratorio nazionale, le tecniche di immunofluorescenza o ELISA);

ii) determinare se l'isolato appartiene al sottotipo H5 o H7;

iii) eseguire una pova dell'indice di patogenicità intravenosa su pulcini di sei settimane, secondo il procedimento indicato al capitolo 7, indici di patogenicità intravenosa superiori a 1,2 denotano la presenza di virus e richiedono quindi la gamma completa delle misure profilattiche (è utile che i laboratori nazionali eseguano prove anche per determinare l'attitudine di un isolato a produrre placche nelle colture di cellule, come specificato al capitolo 8).

I laboratori nazionali devono trasmettere immediatamente al laboratorio comunitario di riferimento, per una caratterizzazione completa, tutti gli isolati di influenza aviaria e di virus H5 e H7.

3. Altre prove di individuazione del tipo e delle caratteristiche degli isolati

Il laboratorio comunitario di riferimento dovrebbe ricevere tutti i virus emoagglutinanti dei laboratori nazionali, da sottoporre ad ulteriori esami antigenici e genetici, ai fini di una maggiore comprensione dell'epidemiologia della o delle malattie nella Comunità, conformemente alle competenze ed ai compiti del laboratorio comunitario di riferimento.

Oltre a queste funzioni, il laboratorio comunitario di riferimento effettua una tipizzazione antigenica completa di tutti i virus dell'influenza ricevuti. Per i virus H5 e H7 con indici di patogenicità intravenosa non superiori a 1.2, si dovrebbe effettuare altresì un sequenziamento dei nucleotidi del gene dell'emoagglutinina per determinare la presenza di amminoacidi basici multipli nel sito del clivaggio, della proteina dell'emoagglutinina Virus dotati di amminoacidi basici multipli nel sito del clivaggio, anche se presentano deboli indici di patogenicità, richiedono la piena applicazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria.

Capitolo 4

Prove sierologiche per individuare gli anticorpi dei virus dell'influenza aviaria

1. Nei programmi di eradicazione in cui è noto il sottotipo H dei virus, oppure se si usa come antigene il virus omologo, il monitoraggio sierologico per la rivelazione dell'infezione può essere effettuato mediante le prove d'inibizione dell'emoagglutinazione secondo il procedimento indicato ai capitolo 5 e 6.

Se il sottotipo di emoagglutinina non è noto, l'infezione da virus A dell'influenza può essere dimostrata mediante la rivelazione di anticorpi contro gli antigeni specifici del gruppo

A questo scopo si può ricorrere alla prova di doppia immunodiffusione (descritta al capitolo 9) oppure alla prova ELISA (che presenta peraltro il problema di essere specifica all'ospite, in quanto dipende dalla rivelazione delle immunoglobuline dell'ospite). La prova di doppia immunodiffusione dà raramente risultati positivi negli uccelli acquatici, tranne quando è noto il sottotipo, si può quindi utilizzare su questo tipo di volatili soltanto per la ricerca di anticorpi dei sottotipi H5 e H7.

2 *a)* Campioni

Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di 20 capi, e da 20 esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova.

b) Ricerca degli anticorpi

Verificare la capacità di singoli campioni di siero di inibire l'antigene emoagglutinante del virus dell'influenza, mediante prove standard di inibizione dell'emoagglutinazione come indicato nel capitolo 6.

Un aspetto discusso è se nella prova di inibizione dell'emoagglutinante occorra usare 4 o 8 unità di emoagglutinina. Entrambe le ipotesi sembrano valide, la scelta deve essere quindi lasciata a discrezione dei laboratori nazionali.

Tuttavia l'antigene usato incide sul livello al quale un siero è considerato positivo. usando 4 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^4; usando 8 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^3.

Capitolo 5

Prova di emoagglutinazione (HA)

Reagenti

1. Soluzione salina isotonica tamponata con fosfato (SPT) (0,05M) al pH compreso tra 7,0 e 7,4.

2. Prelevare globuli rossi da almeno 3 volatili esenti da organismi patogeni specifici (in caso di impossibilità, il sangue può essere prelevato da volatili che sono regolarmente sottoposti a controllo e che non presentano anticorpi dell'influenza aviaria), raggrupparli e aggiungerli ad un volume uguale di soluzione di Alsever. Prima dell'uso, i globuli rossi devono essere lavati 3 volte in soluzione salina tamponata con fosfato Per l'esecuzione della prova si raccomanda una sospensione all'1% (globuli confezionati v/v) in soluzione salina tamponata

3. Il laboratorio comunitario di riferimento fornirà o raccomanderà, come antigene standard, i virus H5 e H7 a bassa virulenza.

Procedimento

1. Porre 0,025 ml di soluzione in ciascuno dei pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (usare pozzetti a V).

2. Versare 0,025 ml di sospensione del virus (ad esempio liquido allantoico) nel primo pozzetto.

3. Usare un diluente da microtitolazione per raddoppiare la diluizione (da 1/2 a 1/4096) di virus nella piastra.

4. Aggiungere altri 0,025 ml di soluzione salina in ogni pozzetto.

5. Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in ogni pozzetto.

6. Mescolare agitando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4° C

7. La lettura viene effettuata 30-40 minuti dopo, una volta stabilizzati i globuli rossi di controllo. La lettura si effettua inclinando la piastra ed osservando la presenza o l'assenza di globluli rossi raggruppati a forma di goccia Il flusso nei pozzetti che non presentano emoagglutinazione deve essere identico a quello constatato presso i glubli rossi di controllo esenti dal virus.

8. Il titolo di emoagglutinazione è costituito dalla diluizione più elevata che provoca agglutinazione dei globuli rossi. Tale diluizione può essere considerata come contenente una unità emoagglutinante (HAU). Un metodo più accurato per la determinazione del titolo di emoagglutinazione consiste nell'effettuare prove di agglutinazione sul virus in una serie di diluizioni iniziali progressive, ad esempio 1/3,

1/4, 1/5, 1/6, ecc. Si raccomanda questa procedura per una preparazione accurata dell'antigene per le prove di inibizione dell'emoagglutinazione (capitolo 6)

Capitolo 6

Prova di inibizione dell'emoagglutinazione

REAGENTI

1 Soluzione salina tamponata con fosfato (SPT)

2 Liquido allantoico contenente il virus, diluito nella soluzione salina in modo da avere un contenuto di 4 o 8 unità di emoagglutinazione per 0 025 ml,

3 Globuli rossi di pollame 1%,

4 Siero di pollame negativo di controllo

5 Siero positivo di controllo.

PROCEDIMENTO

1 Versare 0,025 ml di soluzione salina tamponata con fosfato in tutti i pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (i pozzetti devono avere una forma a V).

2 Versare 0,025 ml di siero nel primo pozzetto della piastra.

3 Usare un diluente da microtitolazione per ottenere una diluizione di 1/2 di siero sulla piastra

4 Aggiungere 0 025 ml di liquido allantoico diluito contenente 4 o 8 unità di emoagglutinazione,

5 Mescolare picchiettando leggermente e conservare alla temperatura di 4 °C per almeno 60 minuti o a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.

6 Aggiungere 0 025 ml di globuli rossi all'1% in tutti i pozzetti

7 Mescolare picchiettando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 °C·

8 La lettura delle piastre e effettuata dopo 30-40 minuti dopo che i globuli rossi di controllo si sono stabilizzati La lettura viene effettuata inclinando la piastra e osservando se nel flusso del liquido vi è o meno formazione di gocce in misura uguale a quelle dei pozzetti di controllo che contengono unicamente globuli rossi (0.025 ml) e soluzione salina (0,05 ml).

9 Il titolo di inibizione dell'emoagglutinazione è costituito dalla diluizione massima di antisiero che comporta una inibizione totale di 4 o 8 unità di virus (ciascuna prova dovrebbe comprendere una titolazione di emoagglutinazione a scopo di conferma della presenza delle unità di emoagglutinazione richieste).

10 I risultati sono validi se si ottiene un titolo inferiore a 2^3 per 4 unità di agglutinazione o 2^2 per 8 unità di agglutinazione con il siero negativo di controllo ed un titolo inferiore o uguale a 1 con una diluizione del siero di controllo positivo del titolo noto

Capitolo 7

Prova dell'indice di patogenicità endovenosa (IVPI)

1 Diluire da 10^{-1} in una soluzione isotonica salina sterile liquido allantoico infetto prelevato dall ultimo livello di passaggio disponibile, preferibilmente dall'isolamento iniziale senza selezione

2 Iniettare per via endovenosa 0 1 ml di virus diluito in dieci pulcini di sei settimane (deve trattarsi di animali esenti dallo specifico patogeno)

3 Esaminare i pulcini per dieci giorni, ad intervalli di 24 ore

4 Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione nel seguente 0 = normale, 1 = malato 2 = gravemente malato, 3 = morto

5 L'indice è calcolato come nell'esempio che segue.

Sintomi clinici	Giorni successivi all inoculazione										Totale punteggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
normale	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12 × 0 = 0
malato	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6 × 1 = 6
gravemente malato (*)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6 × 2 = 12
morto	0	2	6	8	10	10	10	10	10	10	76 × 3 = 228
											Totale = 246

L'indice è costituito dal punteggio medio per pulcino per ogni osservazione, ossia 246/100 = 2,46

(*) Deve trattarsi di un giudizio clinico soggettivo, in questo caso, tuttavia i volatili presentano generalmente uno o più dei sintomi seguenti complicazioni respiratorie, depressione, diarrea, cianosi dell'epidermide e del bargiglio, edema facciale o cranico, sintomi neuropatologici

Capitolo 8

Valutazione della capacità di formazione di placca

1 Il procedimento migliore consiste nell'utilizzare tutta una gamma di diluizioni di virus per essere certi di disporre sulla piastra dei numeri ottimali di placche Dieci diluizioni fino a 10^{-7} in soluzione salina fosfatata dovrebbero essere sufficienti

2 Monostrati confluenti di cellule di embrione di volatile o una linea cellulare adeguata (ad esempio rene bovino Madin-Darby) sono preparati e disposti in scatole di Petri aventi 5 cm di diametro

3 Aggiungere in due scatole di Petri 0 2 ml di ciascuna delle diluizioni di virus e lasciar assorbire il virus per 30 minuti

4 Lavare 3 volte con la soluzione salina le cellule infette, indi ricoprirle con il mezzo pertinente contenente l'1% p/v di agar e 0,01 mg/ml di tripsina, oppure non contenente tripsina, è importante non aggiungere siero a mezzo di copertura

5 Dopo una incubazione a 37 °C per 72 ore, le placche dovrebbero avere una dimensione sufficiente Per una migliore osservazione delle placche, asportare lo strato di agar di copertura e colorare il monostrato cellulare con cristalvioletto (0,5% p/v) in metanolo al 25% v/v

6 Tutti i virus dovrebbero fornire placche evidenti, se incubati alla presenza di tripsina nello strato di copertura Se nel mezzo di copertura non vi è tripsina, soltanto i virus virulenti per i volatili producono placche

Capitolo 9

Immunodiffusione doppia

Il metodo raccomandato per rivelare la presenza del virus A dell influenza consiste dell'individuare gli antigeni del nucleocapside o della matrice che sono comuni a tutti i virus A dell'influenza A ciò si perviene generalmente mediante le prove di immunodiffusione doppia utilizzando preparazioni di virus concentrati o estratti di membrana corio allantoidea infetta

Idonei preparati di virus concentrati si possono ottenere semplicemente centrifugando ad alta velocità liquido allantoico infetto e sottoponendolo ad un trattamento a base di detergente lauroilsarcosinato di sodio, in modo che dal frazionamento del virus siano liberati gli antigeni che si trovano all'interno del nucleocapside e della matrice Si può usare anche un precipitante acido aggiungendo al liquido allantoico HCL 1N, per ottenere un pH finale compreso tra 3,5 e 4,0, refrigerando per circa un'ora a 0 °C e centrifugando a bassa velocità (1000 g) per 10 minuti

Il liquido supernatante può essere eliminato ed al precipitato contenente il virus può essere rimesso in sospensione in un volume minimo di tampone glicina-sarcosile (lauroilsarcosinato di sodio all'1% tamponato con glicina 0,5 M, fino ad ottenere un pH di 9,0) Queste preparazioni possiedono antigeni sia dei nucleocapside che della matrice

Beard (1970) ha descritto la preparazione di antigeni ricchi di nucleocapside ottenuti dalle membrane corio-allantoidee prelevate da uova infette Il procedimento si svolge come segue. si estraggono le membrane corio-allantoidee dalle uova infette con emoagglutinina positiva, si frantumano od omogeneizzano le membrane, si congela e sgela tre volte, centrifugando quindi per 10 minuti a 1000 g, si elimina il deposito formatosi e si tratta il liquido supernatante con formalina allo 0,1% per utilizzarlo come antigene

Entrambi questi antigeni possono essere utilizzati per la prova di immunodiffusione doppia, con 1% di agarosio o di agar o gel contenenti cloruro di sodio all'8% portato a molarità di 0,1 M con tampone fosfato a pH 7,2 Il virus A dell'influenza è confermato dalle linee di precipitina formate dall'antigene di prova e dall'antigene positivo noto, prendendo come termine di riferimento un antisiero positivo noto che, coalescendo, producono una linea d'identità

ALLEGATO IV

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER L'INFLUENZA AVIARIA

Belgio	Institut National de Recherches Vétérinaires - Groeselenberg 99 - B-1180 Bruxelles
Danimarca	National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division - Hangavey 2, DK-8200 Aarhus N
Germania	Institut für Kleintierzucht der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft - Braunschweig-Völkenrode - Postfach 280, D-3100 Celle
Francia	Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires - Laboratoire Central de Recherches Agricoles et Porcines - B P 53, F-22440 Ploufragan
Grecia	Institut des Maladies infectieuses et parasitaires - 66, rue du 26 octobre, 54627 - Thessaloniki
Irlanda	Veterinary Research Laboratory - Abborstown, Castleknock, Dublin 15
Italia	Istituto Patologie Aviarie, facoltà di medicina veterinaria, Università di Napoli via Atezzo, Falcone, 334 - I-80127 Napoli F Delpino 1
Lussemburgo	Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg 99 - B 1180 Bruxelles
Paesi Bassi	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Vestiging Virologie - Houtribweg 39 - NL-8221 RA Lelystad
Portogallo	Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria (LNIV) - Estrada de Benfica 701 - 1500 Lisboa
Spagna	Centro Nacional de Referencia para la Peste Aviar - Laboratorio Nacional de Sanidad y Produccion Animal de Barcelona - Zona Franca Circunvalación - Tramo 6, Esquina, Calle 3, Barcelona
Regno Unito	Central Veterinary Laboratory - New Haw, Weybridge - GB-Surrey KT15 3NB

ALLEGATO V

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER L'INFLUENZA AVIARIA

NOME DEL LABORATORIO

Central Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
Surrey KT 15 3NB
Regno Unito

Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria ha le competenze ed i compiti seguenti

1) coordinare in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi dell'influenza aviaria negli Stati membri, segnatamente mediante

a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus dell'influenza aviaria ai fini dei testi sierologici e della preparazione dell'antisiero,

b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolanti del virus dell'influenza aviaria,

d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi,

e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità,

f) la caratterizzazione degli isolati del virus dell'influenza aviaria mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia dell'influenza aviaria;

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza di epizooziologia e di prevenzione dell'influenza aviaria,

h) il mantenimento di una perizia sul virus dell'influenza aviaria e su altri virus in causa, in modo tale da permettere una rapida diagnosi differenziale,

i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il controllo dell'influenza aviaria,

2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai di influenza aviaria negli Stati membri mediante lo studio degli isolati di virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, dell'individuazione delle caratteristiche e degli studi epizooziologi Il laboratorio

dovrebbe in particolare essere in grado di analizzare sequenzialmente dei nucleotidi per permettere la determinazione alla sequenza di amminoacidi dedotta nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina dei virus influenzali di sottotipo H5 o H7.

3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità

ALLEGATO VI

CRITERI PER I PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno

1) la creazione di un nucleo di emergenza a livello nazionale incaricato del coordinamento di tutte le misure di urgenza adottate dallo Stato membro interessato,

2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale,

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

4) la possibilità per qualsiasi centro locale di controllo di urgenza di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio,

5) la disponibilità di attrezzature e materiale adatti per la corretta esecuzione delle misure di urgenza,

6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di infezione o contagio sospetti o confermati, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse,

7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure amministrative,

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami *post mortem* la capacità necessaria per gli esami sierologici ed istologici, ecc e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);

9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro l'influenza aviaria ritenuto necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza,

10) le disposizioni regolamentari per realizzare piani di intervento

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

- Il comma 1, dell'art. 17, della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

La legge 9 marzo 1989, n 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

La direttiva 92/40/CEE è pubblicata in G.U C E L 167 del 22 giugno 1992

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art 4 della suddetta legge così recita «Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)* — 1 Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n 86 del 1989

2 Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n 36, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge»

Il D.P.R 8 febbraio 1954, n 320, concerne il regolamento di polizia veterinaria.

— Il D Lgs 30 giugno 1993, n 267, riguarda il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Note all'art 2

Il D P R 3 marzo 1993, n 587, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova L'art 2 del suddetto decreto così recita «Art 2 1 Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n 23

2 Inoltre si intende per

a) pollame galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento,

(omissis)»

- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale

Nota all'art 3

Per quanto riguarda il D P R 8 febbraio 1954, n 320, vedi nota alle premesse.

Nota all'art 4

Il D Lgs. 4 febbraio 1993, n 65, riguarda l'attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti L'art 8 del suddetto decreto così recita «Art 8 *(Procedura di riconoscimento degli stabilimenti)*. — 1 Il Ministro della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art 2, comma 1, lettera *c)*, attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

2 Il riconoscimento di idoneità sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art 2 della legge 30 aprile 1962, n 283.

3 Ai fini del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento di cui all'art 2, lettera *c)* presenta al Ministero della sanità un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U S.L competente comprovante l'idoneità tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione, copia dell'istanza viene inviata alla regione o alla provincia autonoma interessata.

4. Il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, può effettuare i necessari accertamenti.

5 Al completamento dell'istruttoria, e non oltre i centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

6. L'unità sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a regolari controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli impianti riconosciuti idonei.

7. Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con le regioni e le UU.SS LL., all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3».

Nota all'art 9·

— Il D.P R. 30 dicembre 1992, n. 558, riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di Polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile. L'art. 5, comma 1, del suddetto decreto così recita: «1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n 503/1982, purché il bollo ivi previsto sia:

a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili;

b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera *a)*».

Nota all'art. 15:

— Per quanto riguarda il D.Lgs 30 giugno 1993, n. 267, vedi nota alle premesse. L'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del suddetto decreto così recita· «*e)* effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie».

Note all'allegato I

— Per quanto riguarda l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, vedi nota all'art. 4.

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. Il capitolo II del suddetto D.Lgs così recita: «Capitolo II - Norme concernenti il trattamento dei rifiuti di origine animale e l'immissione dei prodotti finali sul mercato»

96G0665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. **657**.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/66/CEE, del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili, nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattività; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in libertà, fermo restando, in tale caso, l'obbligo del Ministero della sanità di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per volatili il pollame di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587. e successive modifiche, nonché gli uccelli corridori o ratiti.

3. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) volatile infetto: volatile in cui è ufficialmente confermata la presenza della malattia, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente e, nel caso di focolai successivi, quando sono constatati sintomi clinici o lesioni *post mortem* propri della malattia;

b) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenta sintomi clinici o lesioni *post mortem* tali da indurre a sospettare la presenza della malattia;

c) volatile sospetto di contaminazione: volatile che è stato esposto direttamente o indirettamente al virus della malattia di Newcastle;

d) intruglio: i rifiuti solidi e liquidi provenienti da cucine, ristoranti o, eventualmente, da industrie che lavorano carni;

e) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorità competente;

g) piccione viaggiatore: piccione trasferito o destinato ad essere trasferito dalla sua piccionaia per essere liberato in modo da poter ritornare liberamente, volando, alla sua piccionaia o in qualsiasi altro luogo;

h) piccionaia: struttura utilizzata per ospitare o allevare piccioni viaggiatori.

2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

Art. 3.

1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della malattia è obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

Art. 4.

1. Qualora in un'azienda siano presenti volatili sospetti di infezione o di contaminazione dalla malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.

2. Non appena è notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:

a) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei

volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione, essere esibito su richiesta e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;

b) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;

c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;

d) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonché il movimento di carni e carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo della malattia;

e) sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I;

f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei locali e dell'azienda in cui i volatili sono allevati;

g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dell'azienda nella quale vi sono volatili sospetti di infezione è tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera *g)*.

4. L'autorità competente può estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.

5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.

Art. 5.

1. Quando la diagnosi della malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, l'applicazione delle seguenti misure:

a) immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova: tali operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

b) distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame; il trattamento deve essere eseguito in conformità alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus di Newcastle eventualmente presente;

c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia e sorveglianza ufficiale dei pulcini già nati da tali uova, fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza in essi del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, se non sono state precedentemente disinfettate in modo corretto;

e) ultimate le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, effettuazione della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;

f) divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera *e)*;

g) effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia è stata confermata, facciano sospettare una eventuale contaminazione.

4. L'autorità competente può non applicare le misure di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, nel caso in cui venga isolato, in un gruppo di volatili che non presenta alcun sintomo clinico della malattia, un ceppo del virus di Newcastle con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) compreso tra 0,7 e 1,2 per il quale il laboratorio comunitario di riferimento abbia dimostrato la provenienza da un vaccino vivo attenuato della malattia, a condizione che l'azienda interessata sia sottoposta a controllo ufficiale per un periodo di trenta giorni disponendo in particolare che:

a) siano applicate le misure di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, ed *f)*;

b) nessun volatile lasci l'azienda se non per essere destinato direttamente ad un macello designato dall'autorità competente ed ivi condotto, previa informazione dell'invio all'autorità responsabile di tale macello, per essere, non appena arrivato, tenuto ed abbattuto separatamente dagli altri volatili.

5. Le carni fresche dei volatili di cui al comma 4, lettera *b)*, devono recare il bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche.

Art. 6.

1. Nel caso di azienda infetta costituita da unità di produzione distinte il Ministero della sanità può, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unità di produzione nelle quali la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti per tali unità che vi è un'effettiva e completa separazione dei volatili per quanto riguarda le operazioni di stabulazione, governo ed alimentazione, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unità all'altra.

Art. 7.

1. L'indagine epidemiologica è tesa ad accertare:

a) la durata del periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda o nella piccionaia:

b) la probabile origine della malattia nell'azienda o nella piccionaia e l'identificazione delle altre aziende o piccionaie in cui si trovano volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli tenuti in cattività che possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus;

c) i movimenti di persone, volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli tenuti in cattività o di altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonché di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o nella piccionaia o in provenienza da esse.

2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o provincie autonome interessate.

Art. 8.

1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda è sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di:

a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia;

b) procedere al censimento, alla registrazione nonché al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda;

c) applicare, se del caso, le misure di cui al successivo comma 2.

2. Allorché un'azienda è sottoposta a controllo ufficiale conformemente al comma 1, l'autorità competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto, sotto controllo ufficiale e previa autorizzazione, ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale autorizzazione è concessa a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame clinico i volatili in modo da escludere la presenza della malattia nell'azienda stessa.

3. Le misure di cui al comma 2, sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui può essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale.

4. L'autorità competente, qualora le condizioni lo consentano, può limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in essa, a condizione che i medesimi siano stati tenuti in precedenza completamente separati dalla restante parte dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da altro personale.

5. Se il veterinario ufficiale ha motivo di sospettare che i piccioni viaggiatori o tutta la piccionaia siano stati contaminati dal virus della malattia, attua tutte le misure appropriate affinché la piccionaia sia sottoposta a misure restrittive, tra cui il divieto di spostare i piccioni viaggiatori fuori della piccionaia per ventuno giorni.

Art. 9.

1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia nei volatili è ufficialmente confermata, delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 chilometri all'interno di una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.

2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, compreso, ove necessario, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;

d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione dei volatili delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona: è vietato il trasporto di volatili fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;

f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3,

g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere usate di volatili senza preventiva autorizzazione;

h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera *f)*, può autorizzare il trasporto di·

a) volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona. Le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

b) pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili. Se non è possibile assicurare il trasporto in un'azienda situata nella zona di sorveglianza è autorizzato, previo ricorso alla procedura comunitaria, il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della zona di sorveglianza. L'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;

c) uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

4. L'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale: gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almenó ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente, previa autorizzazione, in un macello, designato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche;

d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, previa autorizzazione, ad un incubatoio individuato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;

e) divieto di uscita dalla zona di concime e lettiere usate di volatili;

f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;

g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata con ricorso alla procedura comunitaria.

9. Se l'indagine epidemiologica, di cui all'articolo 7, conferma che il focolaio è dovuto ad una infezione che non presenta alcuna estensione, la dimensione delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata di applicazione delle relative misure possono essere ridotte con ricorso alla procedura comunitaria.

Art. 10

1. L'autorità competente stabilisce le procedure che le consentano di seguire i movimenti di uova, di volatili, di piccioni viaggiatori e di altri uccelli tenuti in cattività.

2 Il proprietario o detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorità competenti, nonché le informazioni relative alle gare o esposizioni cui hanno partecipato i piccioni viaggiatori.

3. Gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile, relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati, richiesta dalle autorità competenti.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonché data dei movimenti; ove non siano previsti termini più lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi.

5. Il comma 4 non si applica agli esercenti attività di vendita al consumatore.

Art. 11.

1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate, con prodotti autorizzati, sotto il controllo del veterinario ufficiale e conformemente alle istruzioni da questi impartite; la pulizia e disinfezione delle aziende infette deve avvenire conformemente alle procedure di cui all'allegato II.

Art. 12.

1. La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio per accertare la presenza del virus della malattia devono essere effettuati conformemente all'allegato III.

Art. 13.

1. L'autorità competente provvede ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei, le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza delle restrizioni in vigore ed assicura l'adeguata applicazione delle misure disposte.

Art. 14.

1. Il laboratorio nazionale di riferimento per la malattia è indicato nell'allegato IV; esso procede in qualsiasi momento all'individuazione delle caratteristiche antigeniche e biologiche del virus della malattia e conferma i risultati degli accertamenti diagnostici ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo gli orientamenti e i criteri minimi di cui all'allegato III; il laboratorio di riferimento coordina altresì l'applicazione delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Il laboratorio di cui al comma 1, per i fini di cui allo stesso comma:

a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;

b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici da utilizzare negli istituti zooprofilattici sperimentali;

c) organizza periodicamente prove comparative;

d) conserva isolati del virus della malattia provenienti da casi confermati;

e) garantisce la conferma di risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 15.

1. Il laboratorio di cui all'art. 14, comma 1, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento la cui individuazione, competenze e compiti sono riportati nell'allegato V.

Art. 16.

1. L'autorità competente può autorizzare o rendere obbligatoria la vaccinazione contro la malattia a scopo di profilassi o per integrare le misure di lotta applicate in caso di comparsa della malattia stessa, mediante vaccini la cui immissione in commercio sia stata autorizzata dal Ministero della sanità.

Art. 17.

1. Qualora l'autorità competente autorizzi o renda obbligatoria la vaccinazione di cui all'art. 16 ne informa tempestivamente il Ministero della sanità specificando:

a) le caratteristiche e la composizione dei vaccini impiegati;

b) le modalità di controllo della distribuzione, del magazzinaggio e dell'impiego dei vaccini;

c) le specie e le categorie di volatili che sono o che devono essere vaccinate;

d) le zone in cui la vaccinazione può o deve essere effettuata;

e) i motivi per cui la vaccinazione è praticata.

2. Il Ministero della sanità fornisce alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le informazioni di cui al comma 1.

3. È comunque obbligatoria la vaccinazione dei piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni. Gli organizzatori di gare o esposizioni iscrivono alle stesse solo piccioni viaggiatori la cui vaccinazione nei confronti della malattia sia certificata dal veterinario che ha eseguito la vaccinazione.

Art. 18.

1. Qualora la presenza della malattia venga confermata l'autorità competente può disporre, ad integrazione delle altre misure di lotta di cui al presente regolamento, l'immediata vaccinazione d'emergenza sotto controllo ufficiale di specie individuate di volatili delimitando l'ambito territoriale ed il periodo entro cui deve essere effettuata: in tal caso, lo comunica al Ministero della sanità che informa la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'evolversi della malattia e al programma di vaccinazione di emergenza.

2. Nel caso di cui al comma 1, è vietato procedere alla vaccinazione o alla rivaccinazione dei volatili presenti nelle aziende sottoposte alle restrizioni di cui all'art. 4.

3. Nel caso di vaccinazione di emergenza di cui al comma 1:

a) le specie di volatili da sottoporre a vaccinazione devono essere vaccinate al più presto:

b) tutti i volatili delle specie individuate, nati o introdotti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione, devono essere o essere stati vaccinati:

c) tutti i volatili delle specie individuate tenuti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione devono rimanere nell'azienda stessa per tutta la durata della campagna di vaccinazione, ad eccezione:

1) dei pulcini di un giorno che sono trasferiti in un'altra azienda situata nella zona di vaccinazione, dove saranno sottoposti a vaccinazione;

2) dei volatili trasportati direttamente per l'immediata macellazione in un macello situato nell'ambito della zona di vaccinazione. Lo spostamento dei volatili in un macello situato al di fuori della zona di vaccinazione è consentito soltanto previa ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale;

d) ad ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui alla lettera *a)*, può essere autorizzata l'uscita dalla zona di vaccinazione:

1) di pulcini di un giorno destinati alla produzione di carne che, nell'azienda di destinazione, tenuta sotto controllo finché i volatili ivi trasferiti sono stati macellati, devono essere vaccinati:

2) di volatili vaccinati da oltre ventuno giorni e destinati all'immediata macellazione;

3) delle uova da cova deposte da volatili da produzione vaccinati da almeno ventuno giorni previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi che le contengono.

4. Le misure di cui al comma 3, lettere *b)* e *d)*, rimangono in applicazione per un periodo di novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui al comma 1 e possono essere prorogate per uno o più periodi ulteriori di 3 mesi.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettere *a)* e *b)*, l'autorità competente può escludere dalla vaccinazione determinati branchi di volatili di particolare valore scientifico, a condizione che siano prese tutte le misure per garantirne la protezione sul piano sanitario e che vengano sottoposti periodicamente a controllo sierologico.

Art. 19.

1. Nel caso in cui vi sia il sospetto che piccioni viaggiatori o uccelli tenuti in cattività possano essere infettati dalla malattia, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto i mezzi ufficiali di indagine per confermare o escludere la presenza della malattia stessa provvedendo al prelievo, in particolare, di idonei campioni per gli esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente.

2. Allorché è notificato il sospetto di presenza della malattia, l'autorità competente pone la piccionaia o l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che nessun piccione viaggiatore o uccello tenuto in cattività o tutto ciò che possa trasmettere la malattia lasci la piccionaia o l'azienda

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono revocate solo quando il sospetto di malattia è escluso dal veterinario ufficiale.

4. Non appena la malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente, oltre allo svolgimento di un'indagine epidemiologica conformemente all'art. 7, dispone in alternativa:

a) l'applicazione ai piccioni viaggiatori o agli uccelli tenuti in cattività ed alle piccionaie o aziende infettate, delle misure di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *g)*;

b) almeno il divieto di uscita dei piccioni viaggiatori o degli uccelli tenuti in cattività dalla piccionaia o dall'azienda, per la durata minima di sessanta giorni dopo la scomparsa dei sintomi clinici della malattia e la distruzione o il trattamento di tutte le materie o i rifiuti che possono essere stati contaminati; il trattamento deve garantire la distruzione di tutti i virus della malattia anche in tutti i rifiuti accumulati nel periodo di durata del divieto.

5. L'autorità competente trasmette al Ministero della sanità, che ne informa la Commissione europea ove necessario per la corretta applicazione delle misure previste dal presente articolo, le informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo adottate, secondo il modello di cui all'allegato VI.

Art. 20.

1. Al fine di evitare la trasmissione della malattia e di assicurare la distruzione del virus:

a) per l'alimentazione dei volatili è vietato utilizzare gli intrugli provenienti dai mezzi di trasporto internazionali come navi, veicoli per il trasporto terrestre o aerei: tali intrugli devono essere ammassati e distrutti sotto controllo ufficiale,

b) gli intrugli diversi da quelli di cui alla lettera *a)* o i rifiuti di pollame possono essere utilizzati per l'alimentazione del pollame previa autorizzazione soltanto se gli stessi sono stati sottoposti, in impianti idonei, ad un appropriato trattamento termico.

Art. 21.

1 Il Ministero della sanità predispone, sulla base dei criteri di cui all allegato VII, un piano di emergenza contenente le misure nazionali da applicare in caso di insorgenza della malattia di Newcastle

2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace

eradicazione del focolaio, nonché recare l'indicazione precisa del quantitativo di vaccino necessario per una vaccinazione di emergenza.

3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione e successivamente, con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 22.

1. Le autorità competenti forniscono la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli sul posto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n 105, foglio n 18

ALLEGATO I

AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA *e)*

In caso di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai fini del trasporto delle uova da un'azienda sospetta soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 2, lett. *e)*, verso uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione ed il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'art 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di seguito denominato «stabilimento designato», dovranno essere rispettate le condizioni seguenti.

1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno

a) soddisfare i requisiti del capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

b) essere inviate direttamente dall'azienda sospetta allo stabilimento designato; ogni spedizione dovrà essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale dell'azienda sospetta e dovrà restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato;

2) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta informa l'autorità competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviargli le uova;

3) l'autorità competente responsabile dello stabilimento designato si assicura che:

a) le uova di cui al punto 1, lett. *b)*, siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non siano trattate;

b) i gusci delle uova di cui alla lett. *a)* siano considerati materiale ad alto rischio conformemente all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, e siano trattati conformemente ai requisiti del capitolo II di tale decreto;

c) il materiale d'imballaggio, i veicoli utilizzati per il trasporto delle uova di cui al punto 1), lett. *b)*, nonché tutti i luoghi con cui le uova sono entrate in contatto siano puliti e disinfettati in modo tale che qualsiasi virus della malattia di Newcastle sia distrutto,

d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta sia informato di qualsiasi spedizione di uova trattate.

ALLEGATO II

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DI UN'AZIENDA INFETTA

I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI

a) Non appena le carcasse dei volatili siano state rimosse per essere distrutte, quelle parti dei locali in cui sono allevati i volatili e qualsiasi parte di edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione *post mortem* devono essere irrorati con un disinfettante approvato conformemente all'articolo 11

b) Qualsiasi tessuto di volatili e uova che avesse potuto contaminare gli edifici, i cortili, gli utensili, ecc., deve esere accuratamente recuperato ed eliminato con le carcasse.

c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore

II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALE

a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua.

b) Una volta lavate con acqua come indicato alla lettera *a)*, le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.

c) Dopo sette giorni, i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua

d) Il concime e le lettiere usate devono esere trattati con un metodo atto ad uccidere il virus Questo metodo deve comprendere almeno una delle procedure seguenti:

i) essere bruciati o sottoposti a vapore ad una temperatura di 70 °C;

ii) essere seppelliti ad una profondità tale da impedire che i parassiti e gli uccelli selvatici vi accedano;

iii) essere accumulati ed inumiditi (se necessario per facilitare la fermentazione), coperti per mantenere il calore in modo che raggiungano una temperatura di 20 °C, e rimanere coperti per quarantadue giorni in maniera da impedire che i parassiti e gli uccelli selvatici vi accedano.

ALLEGATO III

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

I metodi per isolare e individuare i virus della malattia di Newcastle, descritti qui di seguito, devono essere considerati come orientamenti e criteri minimi da applicare nella suddetta diagnosi

Il virus responsabile della malattia di Newcastle è il virus prototipo appartenente alla famiglia della Paramyxoviridae Attualmente vi sono nove gruppi sierologicamente distinguibili di Paramixovirus aviare, designati con le sigle PMV-1 fino a PMV-9 Tutti i virus della malattia di Newcastle sono stati assegnati al gruppo PMV-1. Ai fini delle procedure diagnostiche per la conferma e la diagnosi differenziale della malattia di Newcastle si applica la seguente definizione.

per malattia di Newcastle si intende un'infezione dei volatili causata da un ceppo aviare del Paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno.

Capitolo 1

Campionatura e trattamento dei campioni

1 CAMPIONI

Frammenti prelevati mediante tampone nell'intestino (o feci) e nella trachea di volatili malati, feci o contenuti degli organi (intestino, tessuti cerebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri) dell'animale malato, prelevati da volatili morti di recente

2 TRATTAMENTO DEI CAMPIONI

Gli organi e i tessuti menzionati al paragrafo 1 sopra elencati possono essere trattati insieme, salvo per quanto riguarda le feci, per le quali è essenziale un trattamento separato I materiali prelevati devono essere immersi completamente in un quantitativo sufficiente di antibiotico I campioni di feci e gli organi devono essere omogeneizzati (in un miscelatore chiuso o in un mortaio con pestello e sabbia sterile) in un mezzo antibiotico e portati in sospensione in tale mezzo al 10—20% p/v Le sospensioni devono essere lasciate riposare per circa due ore a temperatura ambiente (o per un intervallo superiore a 4° C) e successivamente chiarificati mediante centrifugazione (ad esempio da 800 a 1000 g per 10 minuti)

3 MEZZO ANTIBIOTICO

Numerosi laboratori hanno utilizzato con successo mezzi antibiotici di varia composizione e i laboratori di cui all'allegato II potranno essere consultati in proposito nei rispettivi paesi Per i campioni di feci occorre una elevata concentrazione di antibiotici, una miscela tipica è la seguente 10 000 unità/ml di penicillina, 10 mg/ml di streptomicina, 0,25 mg/ml di gentamicina e 5 000 unità/ml di micostatina in una soluzione salina tampone di fosfato Queste dosi possono essere ridotte fino a cinque volte per i tessuti e per i prelievi di trachea Per l'accertamento della Clamidia, si possono aggiungere 50 mg/ml di ossitetraciclina Nella preparazione del mezzo antibiotico, occorre assolutamente controllare il pH dopo l'aggiunta degli antibiotici e portarlo ad un valore compreso tra 7,0 e 7,4

Capitolo 2

Isolamento del virus

ISOLAMENTO DEL VIRUS NELLE UOVA EMBRIONATE DI GALLINA

Inoculare 0,1—0,2 ml del liquido sopranatante chiarificato nella cavità allantoica di almeno quattro uova embrionate di gallina previamente sottoposte a incubazione per otto-dieci giorni Idealmente si dovrebbero utilizzare uova provenienti da un branco indenne da organismi patogeni specifici, ma, in caso di impossibilità, si possono utilizzare uova provenienti da un branco in cui sia comprovata l'assenza di anticorpi del virus della malattia di Newcastle Le uova inoculate sono mantenute alla temperatura di 37° C ed esaminate ogni giorno in controluce Le uova in cui si constata che l'embrione è morto o è morente, nonché tutte le uova restanti sei giorni dopo l'inoculazione, vengono refrigerate a 4° C e il liquido allantoico-amniotico sottoposto alla prova dell'attività emoagglutinante Qualora non si constati emoagglutinazione, il procedimento sopra descritto deve essere ripetuto inoculando nelle uova liquido allantoico-amniotico non diluito

Quando viene constatata emoagglutinazione, la presenza di batteri deve essere esclusa mediante coltura In caso di presenza di batteri, far passare i liquidi attraverso un filtro a membrana di 450 nm, quindi aggiungere altri antibiotici e procedere nuovamente, come indicato sopra, alla inoculazione in uova embrionate

Capitolo 3

Diagnosi differenziale

1 DIFFERENZIAZIONE PRELIMINARE

Tutti i virus che provocano emoagglutinazione devono essere trasmessi al laboratorio nazionale per esservi sottoposti ad una gamma completa di prove di identificazione, caratterizzazione e patogenicità Tuttavia, è importante ricorrere al più presto a misure provvisorie di contenimento della malattia di Newcastle, allo scopo di limitare la diffusione del virus, e occorre che i laboratori regionali ne identifichino la presenza Occorre pertanto utilizzare i liquidi emoagglutinanti eseguendo una prova di inibizione dell'emoagglutinazione come descritto ai capitoli 5 e 6 Una inibizione positiva, cioè pari a 2^4 o più, con l'antisiero policlonale specifico del virus della malattia di Newcastle e avente un titolo noto, pari almeno a 2^9, potrà servire per una identificazione preliminare sulla cui base istituire misure provvisorie di contenimento

2 IDENTIFICAZIONI DI CONFERMA

Il laboratorio nazionale procede ad una diagnosi differenziale completa di tutti gli agenti emoagglutinanti La conferma della presenza dei virus della malattia di Newcastle è nuovamente fornita mediante prove di inibizione dell'emoagglutinazione con antisieri monospecifici dei polli Vanno inoltre eseguite le prove descritte al capitolo 7 sull'indice di patogenicità intracerebrale in tutti i casi positivi isolati Indici di patogenicità superiori a 0,7 indicano la presenza dei virus, con la conseguente applicazione integrale delle misure di contenimento

Recenti progressi nell'individuazione dei tipi di virus della malattia di Newcastle, soprattutto nelle tecniche concernenti anticorpi monoclonali, hanno permesso il raggruppamento di ceppi e di isolati. In particolare, sono ora disponibili anticorpi monoclonali specifici per i ceppi vaccinici utilizzati nella Comunità, i quali possono essere utilizzati in prove di inibizione dell'emoagglutinazione di tipo semplice

Dal momento che ceppi di vaccino possono essere isolati in campioni di volatili, è evidente il vantaggio di poter provvedere ad una loro rapida identificazione presso il laboratorio nazionale Questi anticorpi monoclonali potrebbero essere ricavati dal laboratorio comunitario di riferimento e distribuito ai laboratori nazionali per la conferma dell'isolamento di virus vaccinici

I laboratori nazionali dovrebbero trasmettere al laboratorio comunitario di riferimento tutti gli agenti emoagglutinanti

3 ALTRE PROVE DI INDIVIDUAZIONE DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISOLATI

I laboratori nazionali dovrebero trasmettere al laboratorio comunitario di riferimento tutti i virus emoagglutinanti, da sottoporre ad ulteriori esami antigenici e genetici, ai fini di una maggiore comprensione dell'epidemiologia della o delle malattie all'interno della Comunità, conformemente alle competenze ed ai compiti del laboratorio comunitario di riferimento

Capitolo 4

Prove rapide per individuare gli anticorpi dei virus della malattia di Newcastle

Prove rapide per individuare il virus della malattia di Newcastle in volatili vaccinati e anticorpi in volatili non vaccinati

1 INDIVIDUAZIONE DEL VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Nella diagnosi di infezioni nei volatili vaccinati sono state impiegate parecchie prove rapide che consentono di individuare direttamente gli antigeni della malattia di Newcastle Quelle attualmente più usate sono le prove di fluorescenza degli anticorpi su sezioni longitudinali della trachea e le prove degli anticorpi della perossidasi nel cervello Sembra indubbio che altre prove per l'individuazione diretta degli antigeni possano essere applicate alle infezioni da virus della malattia di Newcastle

L'inconveniente di queste prove risiede nell'impossibilità pratica di esaminare tutti i punti potenziali di replicazione del virus della malattia di Newcastle nei volatili vaccinati Ad esempio il fatto che non si riscontri il virus nella trachea non ne esclude la replicazione nell'intestino Non vi sono metodi diretti di individuazione «di rinunce» che possono essere raccomandati nella diagnosi della malattia di Newcastle, in circostanze specifiche, queste prove possono tuttavia essere utili

2 INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI IN VOLATILI NON VACCINATI

La maggior parte dei laboratori che si occupano della diagnosi della malattia Newcastle di conosce perfettamente la prova di inibizione dell'emoagglutinazione, le raccomandazioni riportate in appresso riguardano appunto tale prova per la misurazione degli anticorpi del virus Tuttavia per l'individuazione degli anticorpi del virus si può ricorrere, con molte probabilità di riuscita alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) Qualora si intenda usare questa

tecnica a livello di laboratori regionali, si suggerisce che la prova in questione sia controllata dal laboratorio nazionale di cui all'allegato II.

a) Campioni.

Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di venti capi, e da venti esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova.

b) Ricerca degli anticorpi

Verificare la capacità di singoli campioni di siero di inibire l'antigene emoagglutinante del virus della malattia di Newcastle, mediante prove standard di inibizione dell'emoagglutinazione come indicato nel capitolo 6.

Un aspetto discusso e se nella prova di inibizione dell'emoagglutinante occorra usare 4 o 8 unità di emoagglutinina. Entrambe le ipotesi sembrano valide, la scelta deve essere quindi lasciata a discrezione dei laboratori nazionali. Tuttavia l'antigene usato incide sul livello al quale un siero è considerato positivo: usando 4 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^4; usando 8 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^3

Capitolo 5

Prova di emoagglutinazione (HA)

REAGENTI

1. Soluzione salina isotonica tamponata con fosfato (SPT) (0,05 M) al pH compreso tra 7,0 e 7,4.

2. Prelevare globuli rossi da almeno tre volatili esenti da organismi patogeni specifici (in caso di impossibilità, il sangue può essere prelevato da volatili che sono regolarmente sottoposti a controllo e che non presentano anticorpi del virus della malattia di Newcastle), raggrupparli e aggiungerli ad un volume uguale di soluzione di Alsever Prima dell'uso, i globuli rossi devono essere lavati tre volte in soluzione salina tamponante con fosfato. Per l'esecuzione della prova si raccomanda una sospensione all'1% (globuli confezionati v/v) in soluzione salina tamponata

3. Si raccomanda di usare, come antigene standard, il ceppo di virus della malattia di Newcastle Ulster 2C.

PROCEDIMENTO

a) porre 0,025 ml di soluzione in ciascuno dei pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (usare pozzetti a V);

b) versare 0,025 ml di sospensione del virus (ad esempio liquido allantoico) nel primo pozzetto;

c) usare un diluente da microtitolazione per raddoppiare la diluzione (da 1:2 a 1:4096) di virus nella piastra,

d) aggiungere altri 0,025 ml di soluzione salina in ogni pozzetto;

e) aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in ogni pozzetto,

f) mescolare agitando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 °C;

g) la lettura viene effettuata 30-40 minuti dopo, una volta stabilizzati i globuli rossi di controllo. La lettura si effettua inclinando la piastra ed osservando la presenza o l'assenza di globuli rossi raggruppati a forma di goccia. Il flusso nei pozzetti che non presentano emoagglutinazione deve essere identico a quello constatato presso i globuli rossi di controllo esenti dal virus,

h) il titolo di emoagglutinazione è costituito dalla diluizione più elevata che provoca aggglutinazione dei globuli rossi. Tale diluizione può essere considerata come contenente una unità emoagglutinante (HAU) Un metodo più accurato per la determinazione del titolo di emoagglutinazione consiste nell'effettuare prove di agglutinazione sul virus in una serie di diluizioni iniziali progressive, ad esempio 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, ecc. Si raccomanda questa procedura per una preparazione accurata dell'antigene per le prove di inibizione dell'emoagglutinazione (capitolo 6).

Capitolo 6

Prova di inibizione dell'emoagglutinazione

REAGENTI

a) soluzione salina tamponata con fosfato (SPT),

b) liquido allantoico contenente il virus, diluito nella soluzione salina in modo da avere un contenuto di 4 o 8 unità di emoagglutinazione per 0,025 ml,

c) globuli rossi di pollame: 1%;

d) siero di pollame negativo di controllo,

e) siero positivo di controllo.

PROCEDIMENTO

a) versare 0,025 ml di soluzione salina tamponata con fosfato in tutti i pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (i pozzetti devono avere una forma a V);

b) versare 0,025 ml di siero nel primo pozzetto della piastra;

c) usare un diluente da microtitolazione per ottenere una diluizione di 1 2 di siero sulla piastra;

d) aggiungere 0,025 ml di liquido allantoico diluito contenente 4 o 8 unità di emoagglutinazione;

e) mescolare picchiettando leggermente e conservare alla temperatura di 4 °C per almeno 60 minuti o a temperatura ambiente per almeno trenta minuti,

f) aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in tutti i pozzetti;

g) mescolare picchiettando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 °C;

h) la lettura delle piastre è effettuata dopo 30-40 minuti, dopo che i globuli rossi di controllo si sono stabilizzati La lettura viene effettuata inclinando la piastra e osservando se nel flusso del liquido vi è o meno formazione di gocce in misura uguale a quelle dei pozzetti di controllo che contengono unicamente globuli rossi (0,025 ml) e soluzione salina (0,05 ml);

i) il titolo di inibizione dell'emoagglutinazione è costituito dalla diluizione massima di antisiero che comporta una unibizione totale di 4 o 8 unità di virus (ciascuna prova dovrebbe comprendere una titolazione di emoagglutinazione a scopo di conferma della presenza delle unità di emoagglutinazione richieste),

l) i risultati sono validi se si ottiene un titolo inferiore a 2^3 per 4 unità di emoagglutinazione o 2^2 per 8 unità di emoagglutinazione con il siero negativo di controllo ed un titolo avente una diluizione immediatamente superiore o inferiore al titolo noto del siero di controllo positivo.

Capitolo 7

Prova dell'indice di patogenicità

1. Diluire in una proporzione di 1:10, in una soluzione isotonica salina sterile, un'aliquota di liquido allantoico infetto appena prelevato il titolo di emoagglutinazione deve essere superiore a 2^4) (non usare antibiotici).

2. Iniettare nel cervello di dieci pulcini di un giorno (cioè aventi un'età compresa fra 24 e 40 ore alla schiusa) 0,05 ml di virus diluito I pulcini devono essere ottenuti da uova provenienti da un branco esente da organismi patogeni specifici

3. Esaminare i pulcini per otto giorni, ad intervalli di 24 ore.

4. Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione come segue· 0 = normale; 1 = malato; 3 = morto

L'indice è calcolato come nell'esempio che segue:

Sintomi clinici	Giorni successivi all'inoculazione (numero di pulcini)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale	Punteggio
Normale	10	4	0	0	0	0	0	0	14 × 0	= 0
Malato	0	6	10	4	0	0	0	0	20 × 1	= 20
Morto	0	0	0	6	10	10	10	10	46 × 2	= 92
									TOTALE	= 112

L'indice è costituito dal punteggio medio per pulcino per ogni osservazione, ossia 112/80 = 1,4

Capitolo 8

Valutazione della capacità di formazione di placca

1 Il procedimento migliore consiste nell'utilizzare tutta una gamma di diluizioni di virus per essere certi di disporre sulla piazza dei numeri ottimali di placche. Dieci diluizioni fino a 10^{-7} in soluzione salina fosfatata dovrebbero essere sufficienti.

2 Monostrati confluenti di cellule di embrione di volatile o una linea cellulare adeguata (ad esempio rene bovino Madin-Darby) sono preparati e disposti in scatole di Petri aventi 5 cm di diametro.

3 Aggiungere in due scatole di Petri 0,2 ml di ciascuna delle diluizioni di virus e lasciar assorbire il virus per 30 minuti.

4. Lavare 3 volte con la soluzione salina le cellule infette, indi ricoprirle di mezzo pertinente, contenente l'1% p/v di agar e 0,01 mg/ml di tripsina, oppure non contenente tripsina; è importante non aggiungere siero al mezzo di copertura

5. Dopo una incubazione a 37° C per 72 ore, le placche dovrebbero avere una dimensione sufficiente Per una migliore osservazione delle placche, asportare lo strato di agar di copertura e colorare il monostrato cellulare con cristalvioletto (0,5% p/v) in metanolo al 25% v/v.

6. Tutti i virus dovrebbero fornire placche evidenti, se incubati alla presenza di tripsina nello strato di copertura Se nel mezzo di copertura non vi è tripsina, soltanto i virus virulenti per i volatili producono placche.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE

Belgio	Institut national de recherches vétérinaires - Groeselenberg 99 - B-1180 Bruxelles
Danimarca	National Veterinary Laboratory, Poultry - Disease Division, Hangovej 2 - DK-8200 Aarhus N
Germania	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere - Anstaltsteil Riems (Friedrich Löffler-Institut) - D-O-2201 Insel Riems
Francia	Centre national d'études vétérinaires et alimentaires - Laboratoire central de recherches avicoles et porcines BP 53 - F-22440 Ploufragan
Grecia	Istituto per le malattie infettive e parassitarie - Neapoleos 25 - Ag. Paraskevi - Atene, Grecia
Irlanda	Veterinary Research Laboratory - Abbotstown - Castleknock - IRL-Dublin 15
Italia	Istituto Zooprofilattico sperimentale di Padova - Via G Orus, 2 - I-35100 Padova
Lussemburgo	Institut national de recherches vétérinaires - Groeselenberg 99 - B-1180 Bruxelles
Paesi Bassi	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Vestiging Virologie-Houtribweg 39 - NL-8221 RA Lelystad
Portogallo	Laboratorio Nacional de Investigaçào Veterinaria (LNIV) - Estrada de Benfica 701 - P-1500 Lisboa
Spagna	Laboratorio Nacional de Sanidad y Producción Animal de Barcelona - Zona Franca Circunvalación - Tramo 6 - Esquina, Calle 3 - E-08004 Barcelona
Regno Unito	Central Veterinary Laboratory - New Haw, Weybridge - GB-Surrey KT15 3NB

ALLEGATO V

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE

Nome del laboratorio:

Central Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
Surrey KT 15 3NB
Regno Unito

Il laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle ha le competenze ed i compiti seguenti:

1) coordinare in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia di Newcastle negli Stati membri, segnatamente mediante.

a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia di Newcastle ai fini dei testi sierologici e della preparazione dell'antisiero;

b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della malattia di Newcastle;

d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi,

e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;

f) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattia di Newcastle mediante i metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della malattia di Newcastle,

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della malattia di Newcastle;

h) il mantenimento di una perizia sul virus della malattia di Newcastle e su altri virus in questione, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale;

i) l'acquisizione di una conoscenza apporofondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia di Newcastle;

2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia di Newcastle negli Stati membri mediante lo studio degli isolati di virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, dell'individuazione delle caratteristiche e degli studi epizooziologi;

3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità.

ALLEGATO VI

MALATTIA DI NEWCASTLE

PICCIONI VIAGGIATORI - UCCELLI TENUTI IN CATTIVITÀ

1. Luogo in cui si trova:
   la piccionaia: ....
   l'azienda: ....;
2. Nome e indirizzo del proprietario/dei proprietari: ....

   ....,
3. Sospetto di malattia di Newcastle:
   a) data: ....
   b) motivazione. ....
   c) numero:
   di piccioni presenti al momento del sospetto ....
   di uccelli tenuti in cattività ....;
4. Conferma della malattia di Newcastle:
   a) data: ....
   b) conferma tramite: ....
   c) sintomi clinici riscontrati al momento della conferma: ....
5. Situazione, sotto il profilo della vaccinazione, al momento del sospetto. ....;
6. Restrizione della libertà di movimento fissata in data ....;
7. Restrizione della libertà di movimento revocata in data ....;
8. Numero dei branchi di volatili che si trovano ad una distanza di 1 km dalla piccionaia o dell'azienda di cui al punto 1: ....

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI PER I PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno.

1) la creazione di un nucleo di emergenza a livello nazionale, incaricato del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate dallo Stato membro interessato;

2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale adatti per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;

6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di infezione o contagio sospetti o confermati, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse;

7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure sul posto ed alle procedure amministrative;

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);

9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la malattia di Newcastle ritenuto necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;

10) le disposizioni regolamentari per realizzare piani di intervento.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottate previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

- La legge 9 marzo 1989, n 86 concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

- La legge 22 febbraio 1994, n 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 L'art 4 della suddetta legge così recita

«Art 4 (*Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare*) — 1 Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c*) e 4 della legge 9 marzo 1989, n 86 le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C applicando anche il disposto dall'art 5, comma 1, della medesima legge n 86 del 1989

2 Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n 36 come sostituito dall'art 3 della presente legge»

— La direttiva 92/66/CEE è pubblicata in G U C E L 260 del 5 settembre 1992

- Il D P R 8 febbraio 1954, n 320, concerne il regolamento di polizia veterinaria

Il D Lgs 30 giugno 1993, n 267, riguarda il riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art 1, comma 1, lettera *h*) della legge 23 ottobre 1992, n 421

Note all'art 1

— Il D P R 3 marzo 1993, n 587, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova

Note all'art 2

La legge 23 dicembre 1978, n 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale

— Per quanto concerne il D P R 3 marzo 1993, n 587, vedi note all'art 1 L'art 2 comma 2, del suddetto decreto così recita

«2 Inoltre si intende per

a) pollame galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento.

b) uova da cova le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera *a*) destinate all incubazione,

c) pulcini di un giorno tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite.

d) pollame riproduttore i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova,

e) pollame da reddito i volatili di 72 ore o più allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento,

f) pollame da macellazione i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo,

g) branco l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario ed immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un unita zoologica,

h) azienda un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito,

i) stabilimento l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività

1) stabilimento di selezione lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore,

2) stabilimento di moltiplicazione lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito,

3) stabilimento d'allevamento lo stabilimento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova,

4) incubatoio lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno

l) veterinario abilitato il veterinario che sotto la responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento,

m) laboratorio riconosciuto l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio,

n) visita sanitaria la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento,

o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria le malattie indicate nell'allegato V,

p) focolaio il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 279 del 10 ottobre 1984,

q) zona infetta per le malattie enumerate all'allegato V una zona che comprende, in funzione della situazione epizootologica del focolaio, un territorio ben delimitato ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km di raggio dal focolaio inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza di un raggio di almeno 10 km,

r) quarantena installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V,

s) macellazione sanitaria l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione»

Nota all'art 3

- Per quanto riguarda il D P R 8 febbraio 1954, n 320, vedi nota alle premesse

Note all'art 4

Il D Lgs 4 febbraio 1993, n 65, riguarda l'attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti L'art 8 del suddetto decreto così recita

«Art 8 (*Procedura di riconoscimento degli stabilimenti*) - 1 Il Ministro della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art 2, comma 1, lettera *c*), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale

2 Il riconoscimento di idoneità sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art 2 della legge 30 aprile 1962, n 283

3 Ai fini del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento di cui all'art 29 lettera *c*) presenta al Ministero della sanità un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U S L competente comprovante l idoneità tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione, copia dell istanza viene inviata alla regione o alla provincia autonoma interessata

4 Il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, può effettuare i necessari accertamenti

5 Al completamento dell'istruttoria e non oltre i centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo

6 L'unità sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a regolari controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli impianti riconosciuti idonei

7 Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con le regioni e le UU SS LL, all effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati

8 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3»

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile. L'art. 5, comma 1, suddetto decreto così recita:

«1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purché il bollo ivi previsto sia:

a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili;

b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera *a)*».

Note all'art 9.

— Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, vedi note all'art. 5.

Note all'allegato I.

— Per quanto riguarda l'art. 8, comma 1, del D Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, vedi nota all'art. 4.

Il capitolo IV dell'allegato del suddetto decreto legislativo così recita:

«PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE UOVA DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI D'UOVO

1) Le uova destinate alla fabbricazione di prodotti d'uovo, devono essere consegnate agli stabilimenti autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento del consiglio CEE n. 1907/90 del 26 giugno 1990 e del regolamento della commissione CEE n. 1274/91 del 15 maggio 1991 che hanno rispettivamente sostituito i regolamenti CEE n. 2772/75 e 95/60 in materia di norme di commercializzazione applicabili alle uova.

2) Per la fabbricazione di prodotti d'uovo possono essere utilizzate soltanto le uova di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, non incufate, adatte al consumo umano, con guscio completamente sviluppato e privo di incrinature.

3) In deroga alla disposizione di cui al punto 2), le uova incrinate possono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti d'uovo, purché siano state consegnate direttamente dal centro di imballaggio o dell'azienda produttrice ad uno stabilimento riconosciuto dove devono essere rotte al più presto.

4) Le uova e i prodotti d'uovo non adatti al consumo umano debbono essere rimossi e denaturati in modo da non poter essere riutilizzati per il consumo umano, essi debbono essere immediatamente depositati conformemente al capitolo II, punto 3»

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. L'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo così recita:

«Ai fini del presente decreto si intende per.

(Omissis);

2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3». -

96G0664

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652476) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L ATENEO
Viale Augusto 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava 51
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica 16/18
◇ **FORLI**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa 15 (gall Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare 51/E F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone 61 A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA AR
Palazzo Uffici Finanziari Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V Emanuele II 15
MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO
Via Mapelli 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**385.000**
- semestrale	L.	**211 000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**72.500**
- semestrale	L.	**50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee

- annuale	L.	**216.000**
- semestrale	L.	**120 000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *alle leggi ed ai regolamenti regionali*

- annuale	L	**72.000**
- semestrale	L.	**49 000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**215.500**
- semestrale	L.	**118 000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della *serie generale*, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**742.000**
- semestrale	L.	**410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L 96 000,** *si avra diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	**2 750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**87 500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	**1.300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	**1 550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l estero. nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all' Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189